



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Class. 2497/CIC

Oggetto: Interrogazione n. 5-03529 presentata dal Deputato Spessotto e altri.

Con riferimento ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti circa il trasporto delle biciclette sui treni in servizio sulla tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi – Calalzo di Cadore sono state assunte precise informazioni presso Ferrovie dello Stato Italiane.

Al riguardo, occorre premettere che, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (decreto legislativo 422/1997 e riforma del Titolo V della Costituzione), le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi regionali rientrano nelle competenze delle singole Regioni - nel caso specifico della Regione Veneto - i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle stesse Regioni.

Ciò premesso, FS riferisce che, con l'orario del 2014, la Regione Veneto - nell'ambito delle proprie competenze - ha dato corso a un progetto di riorganizzazione complessiva del servizio ferroviario regionale sull'intero territorio che, adottando un'offerta di tipo cadenzato, ha anche previsto l'utilizzo di materiale rotabile dedicato per ogni singola linea/relazione; la tipologia del materiale impiegato su ciascuna linea, peraltro, è coerente con il volume di passeggeri rilevato sulla stessa.

In particolare, il servizio programmato sulla linea tra Belluno e Calalzo di Cadore (a binario unico non elettrificato) viene svolto, anche in relazione alle frequentazioni riscontrate, con vetture del tipo ALn 668 (circa centoquaranta posti tra Belluno e Calalzo), che, in ogni caso, consentono il trasporto di biciclette, purché le stesse vengano smontate e custodite in una sacca ovvero siano del tipo pieghevole e opportunamente chiuse, così come previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto - Parte III - Trasporto Regionale - Articolo 11 Bici al seguito.

Inoltre, FS fa presente che, circa la conformità all'articolo 5 del Regolamento (CE) n.1371/2007, lo stesso dispone che le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente.

Aggiungo, infine, che i servizi ferroviari in parola sono oggetto di un processo di razionalizzazione ed efficientamento, come previsto dall'articolo 16 bis del decreto legge n. 95 del 2012, così come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013. Tale processo sarà oggetto di verifica da parte del MIT, anche per il tramite dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, a che le medesime Regioni procedano – sulla base dei suddetti criteri - alla riprogrammazione dei servizi per ovviare le criticità riscontrate dall'utenza e, nel caso specifico, anche il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in applicazione del menzionato regolamento comunitario.